

Edizione di martedì 19 Ottobre 2021

EDITORIALI

Alle ore 9 il quarto appuntamento di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Superbonus e riaddebito spese professionali al committente
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per le Pmi agricole che innovano i sistemi produttivi
di **Debora Reverberi, Luigi Scappini**

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II° parte
di **Luca Mambrin**

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione
di **Lucia Recchioni**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La Liguria dei laghi
di **Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance**

EDITORIALI

Alle ore 9 il quarto appuntamento di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con il quarto appuntamento di *Adempimenti In Diretta*.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo le **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In particolare, per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle entrate**, segnaleremo una circolare, 24 risposte ad istanze di interpello e tre provvedimenti.

Tali **provvedimenti** definiscono le modalità di applicazione e fruizione, rispettivamente, del **credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**, del **credito di imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, nonché del riconoscimento dei **crediti a fondo perduto di cui al D.L. 73/2021**.

Successivamente, esamineremo la [risposta n. 715 del 15 ottobre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **iperammortamento**, ha definito **non sufficiente l'interconnessione di un registratore di cassa telematico** dotato delle funzioni "*intelligent*".

Passeremo, quindi, alla [circolare 12/E/2021](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria analizza le **agevolazioni under 36**, collegate agli **acquisti di immobili non di lusso** effettuati **dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022**.

In particolare, si approfondiranno i **requisiti soggettivo ed oggettivo** e le **agevolazioni collegate**, nonché il **caso della comproprietà**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **tassazione del capital gain**, ossia il **differenziale positivo** che deriva dalla vendita di un'attività finanziaria precedentemente acquistata.

Infatti, come vedremo, la plusvalenza, o la minusvalenza, che rappresenta il presupposto impositivo del *capital gain*, si origina con il **trasferimento della partecipazione o del titolo**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo il **modello 730 integrativo in scadenza il prossimo 25 ottobre**.

Tale modello deve essere presentato per **correggere errori riscontrati nel precedente modello 730/2021**, inviato entro il termine del 30 settembre.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà **come contabilizzare automaticamente gli estratti conto bancari con TS Studio**.

Il nostro quarto appuntamento si concluderà, come di consueto, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **quarta puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it>/inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Superbonus e riaddebito spese professionali al committente

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Master di specializzazione
SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! [accedi al sito >](#)

Il **superbonus al 110%** – di cui all'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 – abitualmente viene gestito tramite la figura del **general contractor**: tali soggetti si pongono, ad esempio, quali interlocutori unici per l'**espletamento di tutte le attività da effettuare nell'ambito delle opere agevolate**.

Il **fornitore unico** che opera come “contraente generale” provvede alla **progettazione e realizzazione delle opere rapportandosi**, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, **da un lato, con il committente e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti** necessari per il completamento dell'intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione, svolti da professionisti, **vengono fatturati dal professionista al fornitore unico** che poi li addebita in fattura al committente delle opere, in **virtù di un mandato senza rappresentanza**.

L'[articolo 194 D.Lgs. 50/2016](#) (cd. Codice dei contratti pubblici) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di **unico referente nei confronti del committente dei lavori**, si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell'opera commissionata.

Tale figura è stata, pertanto, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre **con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati**, l'attività di contraente generale è ordinariamente **disciplinata nell'ambito dell'autonomia contrattuale** che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.

Il **rapporto giuridico che si instaura tra il general contractor ed il committente** degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del superbonus si qualifica come un contratto atipico “complesso” che **include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività** (progettazione e

realizzazione) **sia il rapporto**, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, **con i professionisti** che svolgono le attività riguardanti, ad esempio, l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.

In particolare, **i suddetti professionisti addebitano la propria prestazione nei confronti del contraente generale** che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, **ribalta il costo del servizio – senza aggiungere alcun margine proprio – sui beneficiari dell'agevolazione** ([risposta interpello 254/E/2021](#)).

Trova applicazione, ai fini Iva, l'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui *“le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza **sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario**”*, nel senso che **hanno la stessa natura**. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario **si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante**, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.

Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo, **opera a nome proprio** ([risoluzioni 6/E/1998](#) e [250/E/2002](#)). Pertanto, gli importi riaddebitati **costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal fornitore unico al committente**.

Il fornitore unico non riceve alcun compenso né per l'attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato e, pertanto, **non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali** effettuate da altri soggetti: in ogni caso, **non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor**, in quanto esso costituisce un **costo non incluso tra quelli detraibili al 110%**, poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del superbonus. Il contraente generale, infatti, offre tale servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi **di progettazione eseguiti direttamente**.

A tal proposito la [circolare 30/E/2020](#) ha confermato che **sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi** che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese **non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore** per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al superbonus. Tale chiarimento **risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di “mero” coordinamento svolta** e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è in ogni caso escluso dall'agevolazione.

Nella fattura emessa dal fornitore unico per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve **essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso**.

La fruizione del superbonus – secondo la struttura descritta – è consentita, **a condizione che**

gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in argomento avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura ([risposta interpello 261/E/2021](#)).

Le condizioni sopra esposte valgono anche nel caso in cui, in una **fase preliminare dei lavori**, il committente delle opere (ad es. un condominio) conferisca al general contractor un mandato senza rappresentanza per **la realizzazione di un cd. studio di fattibilità**, volto ad effettuare una **valutazione preventiva e di massima sullo stato dell'edificio**, con l'indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e l'individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio ([risposta interpello 480/E/2021](#)).

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per le Pmi agricole che innovano i sistemi produttivi

di Debora Reverberi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'agricoltura 4.0 si fa sempre più appetibile per le Pmi agricole.

Con la pubblicazione del **D.M. 30.07.2021** nella **Gazzetta Ufficiale** serie generale n. 246 del **14.10.2021** è stato **attivato il fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole** istituito dall'[articolo 1, comma 123, L. 160/2019](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2020**) con una **dotazione di 5 milioni di euro**.

L'*appeal* della misura agevolativa, che prevede la concessione di **contributi a fondo perduto, entro un limite di 20.000 euro a beneficiario, in misura variabile tra il 30% e il 40% delle spese ammissibili sostenute**, è legato in particolare alla **possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato**, anche in regime "*de minimis*" nei limiti dell'[articolo 8 del Regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) (c.d. Regolamento ABER).

L'agevolazione è rivolta alle Pmi agricole, secondo la classificazione dimensionale dell'allegato A al Regolamento ABER, attive **nel settore della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** e aventi sede legale o un'unità locale ubicata in Italia.

Gli investimenti agevolabili consistono nelle **spese di acquisto in proprietà e installazione di beni materiali e immateriali strumentali nuovi, localizzati presso la sede legale o l'unità locale italiana, inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** e caratterizzati da **autonomia funzionale** o, in caso di moduli integrativi di impianti preesistenti, **dall'introduzione di inedite funzionalità nel ciclo produttivo dell'impresa**.

Nel dettaglio gli investimenti agevolabili afferiscono ai seguenti beni:

- **beni materiali strumentali ordinari**, con riconoscimento di un contributo a fondo

perduto del 30%;

- **beni materiali strumentali 4.0**, compresi nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e riportati nell'allegato 1 del D.M., con riconoscimento di un contributo a fondo perduto del 40%;
- **beni immateriali strumentali 4.0 (software, sistemi, piattaforme e applicazioni)**, compresi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e riportati nell'allegato 2 del D.M., con riconoscimento di un contributo a fondo perduto del 40%.

Per non incorrere in casi di **inammissibilità** delle spese o di successiva revoca dell'agevolazione concessa è bene tenere in considerazione i seguenti **limiti**:

- gli acquisiti devono essere effettuati **da soggetti terzi privi di relazioni con l'impresa e a normali condizioni di mercato**;
- **non è ammissibile l'acquisizione in locazione finanziaria**;
- non sono ammessi investimenti in beni usati;
- **non sono ammessi** investimenti in **beni di costo unitario inferiore a 500 euro**;
- **le spese ammissibili** devono complessivamente ammontare a un **importo pari almeno a 5.000 euro**;
- **i pagamenti** devono avvenire esclusivamente attraverso **conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura**;
- l'investimento deve essere **avviato successivamente alla presentazione della domanda di contributo e perfezionato entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione;
- **l'investimento deve essere mantenuto**, nel territorio della Regione di ubicazione della sede legale o unità locale, **per almeno 3 anni** dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, di installazione dell'ultimo bene agevolato, **fatti salvi i casi di sostituzione per obsolescenza o inutilizzo da comunicare al Mise**;
- **l'attività economica interessata dall'investimento non può essere delocalizzata** in Stati non appartenenti all'UE, ad eccezione degli Stati dello SEE, **nei successivi 5 anni** dalla data di ultimazione dell'investimento.

I contributi verranno concessi previa **procedura valutativa a sportello nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande pervenute** e all'esito positivo della successiva fase istruttoria.

L'**effettiva operatività** della misura agevolativa resta ad oggi **subordinata all'emanazione del provvedimento** del Direttore generale per gli incentivi alle imprese **del Mise che definirà modalità e termini di presentazione delle domande**.

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II° parte

di **Luca Mambrin**



Gli **acquisti di beni** da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono **essere assoggettati ad Iva**: il **Decreto 21.06.2021** disciplina gli **adempimenti** a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui la fattura viene emessa in **formato elettronico** o **cartaceo** e i casi in cui venga **addebitata o meno l'iva**.

Le **fatture elettroniche** emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le **cessioni di beni** spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino** allo **Sdi**, che le recapita al cessionario italiano il quale può **visualizzarle** all'interno della propria area riservata del portale "fatture e corrispettivi".

Nel caso di emissione della fattura elettronica **con indicazione dell'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, **l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino** il quale, entro **15 giorni**, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli **elenchi riepilogativi** delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate**, entro **15 giorni**, **controlla** la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

- in caso di **versamenti carenti**, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione;
- nel caso in cui **l'imposta versata sia eccedente quella dovuta**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario di San Marino le somme

versate non dovute.

L'esito positivo del controllo **viene reso noto** telematicamente sia all'ufficio tributario di San Marino che al **cessionario italiano** il quale, da tale momento, può operare **la detrazione dell'imposta**.

Nel caso in cui **la fattura elettronica** emessa dall'operatore di San Marino **non indichi l'ammontare dell'Iva** dovuta **l'operatore economico italiano** al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

- **assolvere l'imposta** ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le **modalità** previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche;
- **annotare le fatture** nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#), secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino **non documentino l'operazione in formato elettronico**, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, dovrà essere emessa fattura in **formato cartaceo**.

Se la **fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, il **cedente sammarinese** deve:

- emettere fattura in **tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presentare all'ufficio tributario di San Marino** dette fatture accompagnate da un **elenco riepilogativo in tre esemplari** e consegnare all'ufficio tributario **la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta**;
- **trasmettere al cessionario italiano** la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L'ufficio tributario di San Marino:

- **acquisisce i dati relativi alle singole fatture** e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
- entro **15 giorni** riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i **tre esemplari delle fatture ricevute** e **tre copie dei relativi elenchi** di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il **competente ufficio dell'Agenzia** delle entrate entro **15 giorni** dal ricevimento dei documenti:

- **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture** riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino;

- **restituisce all'ufficio tributario l'originale ed 1 esemplare delle fatture, 2 esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione**, nonché, in segno di ricevuta, una **copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco** o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
- **trattiene agli atti una copia delle fatture**, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

La fattura ricevuta **dall'acquirente italiano va annota nel registro** degli acquisti di cui all'articolo 25 D.P.R. 633/1972 ai **fini della detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa**. Infine, se la **fattura cartacea non indica l'ammontare dell'Iva dovuta l'operatore economico sammarinese**:

- emette fattura in **due esemplari**, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presenta all'ufficio tributario** di San Marino le **due fatture** accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- **trasmette al cessionario** uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano:

a) **assolve l'imposta** a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;

b) **annota le fatture nei registri Iva delle vendite e degli acquisti** a norma degli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare **la detrazione** dell'imposta pagata in via di rivalsa.

Per quanto riguarda infine le **prestazioni di servizi** rese nei confronti degli **operatori economici sanmarinesi** che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), **può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi**, che la trasmette all'ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltrare al committente.

Nei casi di **operazioni passive** relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all'imposta emettendo autofattura ai sensi dell'[articolo 17, comma 2](#).

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È soggetto a tassazione l'importo del **finanziamento** che l'ex socio-amministratore si è restituito in **violazione del principio di postergazione** e che ha comportato la **condanna per il reato di bancarotta**; sono infatti soggetti a tassazione **tutti i proventi derivanti** da fatti illeciti, anche se il **vantaggio patrimoniale** ottenuto consiste nell'aver **evitato un danno** (conseguente, in questo caso, al mancato rimborso delle somme).

È questo il principio stabilito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 28629**, depositata ieri, **18 ottobre**.

L'ex socio-amministratore di una **Srl** veniva condannato per il **reato di bancarotta**, avendo disposto il **rimborso, nei suoi confronti**, di un **prestito** effettuato alla società e ammontante ad euro 573.935,17 in violazione delle norme in materia di **postergazione**.

Dopo la **sentenza penale di condanna**, l'Agenzia delle entrate notificava **avviso di accertamento** per l'omessa dichiarazione delle suddette **somme**.

Si difendeva l'ex amministratore rilevando che la **condanna penale** era intervenuta in considerazione dell'**omessa postergazione della restituzione del finanziamento**; la somma, dunque, non configurava un **provento** illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.

La tesi appena richiamata, però, **non ha trovato accoglimento** dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il comportamento dell'ex socio-amministratore, infatti, non solo è stato qualificato **incauto** (avendo condotto al fallimento della società) e **delittuoso**, ma ha anche comportato un **vantaggio patrimoniale** per l'amministratore; da ciò ne consegue che il **provento** è da ritenersi **tassabile**.

Accogliendo quanto prospettato dall'Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione è giunta quindi a ritenere che la **commissione del reato non va intesa solo in senso positivo**, e, dunque, come **incremento patrimoniale**, ma anche in senso **negativo**, ovvero come **perdita evitata**.

Considerato che il **credito indebitamente restituito** andava **postergato** e che non è stata provata l'eventuale **capienza dell'attivo fallimentare**, la Corte ha ritenuto ragionevole ritenere che il **danno evitato fosse pari all'intero ammontare del credito**; sulla base del **vantaggio patrimoniale** così quantificato vanno calcolate le **imposte** conseguentemente dovute.

È stato pertanto enunciato il seguente **principio di diritto**: *"In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, Tuir, **anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'aver evitato un danno**".*

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La Liguria dei laghi

di **Flavia Cantini** - Digital Copywriter e Content Creator freelance

La **Liguria** è conosciuta per la bellezza delle spiagge e del mare, per il clima mite della costa e considerata, per lo più, una regione da turismo balneare.

Ma cela un lato inedito, quell'**offerta turistica di verde e relax** in mezzo alla natura in riva a **splendidi specchi d'acqua** di cui molti ignorano l'esistenza.

#1 Lago del Brugneto

È uno smeraldo incastonato nel cuore dei boschi dell'alta Val Trebbia, nel Parco Regionale dell'Antola, a 775 metri di altitudine: ecco il **Lago del Brugneto**, il più ampio specchio d'acqua della Liguria.

A passeggiare oggi sulle sue rive, si ha l'impressione che sia sempre stato qui.

Eppure, un visitatore degli anni Cinquanta avrebbe ammirato soltanto castagneti a perdita d'occhio e due minuscole frazioni montane, **Mulini di Brugneto e Finti**, oggi sommersi dalle acque.

#2 Lago di Osiglia

Meta inattesa della provincia di Savona, a una quindicina di chilometri dalla città, è il **Lago di Osiglia** che spicca nell'omonimo comune valbormidese.

È perfetto per chi desidera rilassarsi lontano dalla folla tipica della costa soprattutto in estate e regala l'opportunità di rigeneranti passeggiate in un contesto naturalistico di pregio tra fagete e boschi di castagno.

#3 Lago delle Lame

Nel comune di Rezzoaglio, a 1048 metri sul livello del mare, tra i laghi da visitare troviamo il **Lago delle Lame**, uno dei luoghi più tranquilli e piacevoli della Liguria montana.

Siamo nel **Parco naturale regionale dell'Aveto** e lo specchio blu, di origine glaciale, è rigenerante meta per gli appassionati della pesca alla trota e per gli escursionisti.

#4 Laghi del Gorzente

A un'ora d'auto dal centro di Genova, si apre la Liguria montana che non ti aspetti e lo fa con i **Laghi del Gorzente**, tre bacini artificiali al confine con il Piemonte: il **Lungo** (*Bigio*), il **Lavezze** (*Bruno*) e il **Badana** (*Lago di Foggiarionda*).

#5 Lago di Giacopiane

Spiccano due splendidi **laghi artificiali**, **Giacopiane** e **Pian Sapei**, sempre nel cuore del Parco naturale regionale dell'Aveto, nel territorio comunale di Borzonasca, in Valle Sturla, a 1015 metri di altezza tra larici e conifere.

#6 Lago di Tenarda

A 1330 metri di altezza sulle Alpi Liguri tra la Val Nervia e la Valle Argentina, ecco il **Lago di Tenarda**, in parte [nel comune di Triora](#) e in parte in quello di Pigna, borghi più belli d'Italia della provincia d'Imperia.

#7 Laghetti di Nervi

A due chilometri dal mare, nell'entroterra genovese sono numerosi i cristallini laghi che si formano lungo il corso del **Torrente Nervi**.

Immersi nei verdeggianti boschi, sono perfetti da visitare per il tanto sospirato refrigerio nelle calde e assolate giornate estive e meta di piacevoli escursioni durante tutto l'anno.

#8 Lago di Vobbietta

Nel comune di Isola del Cantone, in Val Vobbia, ecco infine il **Lago di Vobbietta**, conosciuto anche come Lago di Savio, creato nel 1931 per scopi idroelettrici, meta ideale per passeggiate

nel cuore della natura, ristoro nell'area picnic e pesca sportiva.

